



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE



BANDO DOPPIA TRANSIZIONE

Anno 2026

Approvato con Determina dirigenziale n. xxx del xxxx

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione;che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 20.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 1.000,00, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il 60% delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro 500,00.
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di

presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;

7. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, *comma 2*, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ¹;
 - b) abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio del Molise;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) che non sia soggetta a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 - g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale relativo al triennio 2024-2026;
 - h) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

¹ raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

- i) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio del Molise ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ².
 - k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a k), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi non possono:
- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
 - essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.
2. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:
- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- ulteriori fornitori in possesso di p.iva a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all’art. 7 del presente Bando e oggetto dell’intervento proposto.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per **l’acquisto delle tecnologie**:

- a. manifattura additiva e stampa 3D;
- b. cloud, fog e quantum computing;
- c. soluzioni di cyber security e business continuity;
- d. intelligenza artificiale;
- e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
- f. robotica avanzata e collaborativa;
- g. big data & analytics;
- h. blockchain;
- i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
- k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- l. customer relationship management (CRM)
- m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
- n. sistemi di geolocalizzazione;
- o. sistemi per l’in-store customer experience;
- p. sistemi di e-commerce solo se nel progetto presentato sono effettivamente interconnessi ad un’altra tecnologia dell’elenco dell’art. 7 comma 1;
- q. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l’analisi o la riduzione delle emissioni, l’analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l’ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:

- a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
- b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
- c. implementazione di tecnologie di cui all'art 7 comma 1 del presente bando;
- d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
- e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
- f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
- g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
- h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati).

3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:

- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
- b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art 7 comma 1.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- siti web aziendali;
- l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D) non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1;
- acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

5. Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, **tramite PEC** all'indirizzo azienda.serm@legalmail.it dalle ore 8.00 del 14 settembre 2026 alle ore 21.00 del 16 ottobre 2026 **indicando, pena la non ammissibilità, il seguente oggetto: "BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE Anno 2026"**
2. Saranno automaticamente escluse le richieste inviate prima e dopo tali termini.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte.
4. A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:
 - **"Modulo di domanda"**, disponibile sul sito internet istituzionale alla sezione "Bandi e contributi" raggiungibile al link <https://www.molise.camcom.gov.it/bandi>.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. Nel modulo di presentazione della domanda di contributo riportare il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e provvedere ad annullare la stessa conservando l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione;
 - **"Modulo Servizi"**, disponibile sul sito internet istituzionale alla sezione "Bandi e contributi" raggiungibile al link <https://www.molise.camcom.gov.it/bandi>. Il Modulo Servizi contiene le seguenti dichiarazioni e informazioni:
 - descrizione del progetto proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;

- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione;
- Alla domanda dovrà, inoltre, essere **allegata** la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:
- **dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti o amministratori;**
 - **documento di polizza catastrofale;**
 - **report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self i4.0"³ svolto negli ultimi 3 mesi precedenti la data della domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione);**
 - **preventivi di spesa;**
 - **autocertificazione dei fornitori relativa al possesso dei requisiti previsti all'art 6 comma 2;**
5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (cfr. art. 6) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi –;
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.⁴ L'indirizzo PEC deve essere chiaramente riportato sulla domanda di contributo.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, stabilito sulla base della data e dell'orario risultante dalle ricevute di accettazione dei messaggi di richiesta del voucher nel sistema di Posta Elettronica Certificata dell'Ente. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6. L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità per mancanza di "Modulo di domanda" o del "Modulo

³ il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese>

⁴ In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.

servizi" (di cui all'articolo 10 comma 4), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni solari dalla data di approvazione dell'ultima determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 5;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
 - f) a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0;
 - g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
 - h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, via PEC alla Camera di commercio del Molise all'indirizzo azienda.serm@legalmail.it.

A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione oppure pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine per la rendicontazione.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante procedura analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet istituzionale

alla sezione "Bandi e contributi" raggiungibile al link <https://www.molise.camcom.gov.it/bandi>, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:

- a) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet istituzionale alla sezione "Bandi e contributi" raggiungibile al link <https://www.molise.camcom.gov.it/bandi>, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) **copia delle fatture** in formato .XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003;
 - c) **copia dei pagamenti** effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con dichiarazione di atto notorio (DSAN) del fornitore, bonifico, estratto c/c, ecc.);
 - d) nel caso dell'**attività formativa**, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - e) **relazione del fornitore** (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta anche dal Legale Rappresentante) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture o servizi;
 - f) una **relazione finale** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate;
 - g) **Report di self-assessment** di maturità digitale compilato "Self i4.0", realizzato a seguito della realizzazione del progetto presentato.
 - h) Nel caso in cui l'impresa realizzi interventi con impatto sostenibile – cfr. art 7 commi 1 lettera "q", comma 2 lettera "i" è richiesto **anche** il Report "**SUSTAINability**" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>.
2. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro 30 giorni** dal termine ultimo di chiusura del progetto – come definito all'art. 7, comma 5 - pena la revoca del voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni continui e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il **voucher sarà revocato** nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a j) dell'art. 4, comma 1;
 - c) aver sostenuto **spese ammissibili per un importo inferiore a** quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3 o **inferiori al 60% dell'importo del voucher concesso**;

- d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'AREA A dott. Nicola Pisapia.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
- Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.molise@legalmail.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Molise con sede legale in P.zza della Vittoria, 1 tel 0874 4711, pec cciaa.molise@legalmail.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdpd.privacy@molise.camcom.it.